



COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera

Ordinanza n. 16

del 24 aprile 2017

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SU STRADA E PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN ZONA PAIP.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

-l'articolo 178 ove si afferma che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";

- l'articolo 181 ove è stabilito che "la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento";

- l'articolo 192 il quale prescrive:

"1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";

2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

- l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

VISTO :

- che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;

- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni definiti con ordinanza sindacale n. 16 del 10 giugno 2015 sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo;

che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

- che è stato accertato che persiste l'abbandono di rifiuti sul suolo e in particolare nei pressi del Centro di Raccolta in zona PAIP che, data la particolare allocazione, può nel tempo divenire discarica abusiva;

CONSIDERATO che:

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili nei termini e con le modalità prescritte dal servizio di raccolta differenziata attivo, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;

- l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, sui cigli stradali, nelle aree rurali e nei pressi del Centro di Raccolta in zona PAIP oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D.Lgs 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;

ORDINA

1. E' fatto obbligo nel territorio del Comune di Valsinni a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti con ordinanza n.16 del 10 giugno 2015, in premessa richiamata;

2. E' fatto divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nei pressi del Centro di Raccolta in zona PAIP, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;

3. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti.

AVVERTE

- che per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 come previsto dall'art 255, comma 1, del D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;

- se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.;

- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

-chiunque viola i suddetti divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.;

-chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui al suddetto articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

DEMANDA

Al personale della Polizia Municipale, al Comando stazione Carabinieri di Colobraro e Valsinni e alla Polizia Provinciale, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 90 gg. e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Valsinni : www.comune.valsinni.mt.it.

IL SINDACO
Gaetano CELANO

COMUNE DI VALSINNI

(Provincia di Matera)

ORDINANZA n. 16 DEL 10 GIUGNO 2015

**OGGETTO: RISPETTO MODALITA' E ORARI CONFERIMENTO RIFIUTI –
DIVIETO DI DEPOSITO RIFIUTI SULLA PUBBLICA VIA E ALL'ESTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA (ZONA PAIP)**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 25.06.2012 è stato avviato in questo Comune il servizio di raccolta differenziata "porta a porta";
 - che è stata effettuata una campagna informativa ai cittadini con consegna di calendario riportante i giorni di raccolta per tipologia di rifiuti;
- RILEVATO** che, dopo un primo periodo di risposta positiva e attenzione da parte dei cittadini, attualmente vengono conferiti impropriamente i rifiuti dando luogo a situazioni di degrado che determinano lo scadimento della qualità urbana;

RITENUTO necessario adottare, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva, idonee misure antidegrado a tutela del decoro e dell'igiene del territorio;
VISTO il *Calendario della raccolta Differenziata Porta a Porta* con il quale si stabiliscono disposizioni per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche differenziate e si stabiliscono i giorni, le modalità per il conferimento e raccolta degli stessi e precisamente:

LUNEDI'-MERCOLEDI'-SABATO : RIFIUTI INDIFFERENZIATI
GIOVEDI' : PLASTICA- VETRO- CARTA (utenze domestiche)
MARTEDI' : CARTA e simili (utenze commerciali)

RITENUTO, altresì, dover stabilire nei mesi estivi (21 giugno – 21 settembre) l'orario di esposizione delle varie tipologie di rifiuti differenziati entro le ore 7,00 antimeridiane;

CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dal decreto legge 23.5.2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 21.7.2008 n. 125 che, tra l'altro, ha sostituito l'art. 54 del decreto legislativo 18.8.200 n. 267 (T.U.E.L.) nonché, dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, il Sindaco è legittimato ad emanare ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTO altresì l'art.191 del D.Lgs.152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO, in particolare, l'art. 198 del D.lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

VISTO, altresì, l'art. 262 del più volte citato D.lgs. n.152/2006 il quale attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di accertamento e di applicazione delle sanzioni in relazione a taluni illeciti in materia di gestione dei rifiuti, quale l'abbandono di rifiuti;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 ss.mm.;

FA OBBLIGO

a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio pubblico di raccolta RSU:

- di stabilire nei mesi estivi (21 giugno – 21 settembre) l'orario di esposizione delle varie tipologie di rifiuti entro le ore 7,00 antimeridiane;
- di utilizzare i sacchetti forniti dal Comune, o ad essi conformi, esclusivamente per la raccolta di rifiuti differenziati (carta- plastica.-vetro) ;
- di conferire giornali, riviste, scatoloni (opportunitamente piegati) - anche utilizzando cartoni di scarto e posizionando gli stessi davanti l'abitazione/esercizio entro le ore dalle ore 7,00 del mattino nei giorni di: martedì per gli esercizi commerciali e giovedì i privati cittadini ;
- di attenersi scrupolosamente alle modalità di gestione, esposizione, custodia, localizzazione dei contenitori indicate nel calendario informativo diffuso;
- di riportare i contenitori nelle aree private di pertinenza una volta effettuato il ritiro dei rifiuti da parte degli operatori;
- di effettuare una scrupolosa separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato;
- di rispettare l'orario di conferimento;
- conferire, solo in caso di estrema necessità, i rifiuti recandosi presso il Centro di Raccolta (zona Paip) negli orari di apertura agli utenti (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00) differenziando gli stessi nei vari contenitori

DISPONE L'ASSOLUTO DIVIETO

- di deposito di rifiuti all'esterno del centro di raccolta (zona Paip) o mediante deposito in prossimità del centro stesso di sacchetti di rifiuti indifferenziati o di rifiuti ingombranti e pericolosi;
- di utilizzare i sacchetti forniti dal Comune per la raccolta di rifiuti indifferenziati;
- di abbandono al di fuori dei cassonetti anche nelle immediate vicinanze e/o sulla pubblica Via, di tutti i rifiuti e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (per gli ingombranti deve essere contattato l'ufficio di Polizia Locale che indicherà il giorno e l'ora del ritiro presso l'utente);
- di esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata e riportati nell'Eco-Calendario.
- di utilizzo improprio dei contenitori, manomissione, rottura, insudiciamento, anche con affissione di manifesti e scritte;
- di deposito sulla pubblica via o nelle adiacenze delle abitazioni e/o esercizi commerciali di piattini e/o contenitori per alimenti per gatti e/o altri animali domestici;
- di deposito di rifiuti organici umidi al di fuori dell'apposito contenitore o privi dei sacchetti in materiale - biodegradabile;
- di deposito di sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o nei stalli di sosta per autoveicoli.

SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia facendo presente che in base al disposto dell'art.3, comma 6, della legge n.94/2009: " *Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500*".

DISPONE

- Che gli operatori addetti al servizio di raccolta nel caso in cui accertino qualsiasi difformità nel conferimento dei rifiuti da parte degli utenti non dovranno procedere al ritiro del rifiuto segnalando immediatamente il caso al Vigile in turno di servizio con conseguente applicazione della prescritta sanzione. (Dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato).

- Che la presente ordinanza venga resa pubblica con la pubblicazione all'Albo on-line del Comune, con l'inserimento del sito web e che, della stessa, sia data ampia pubblicità;

- Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Matera, all'Ufficio di Polizia Municipale in quanto Organo incaricato, anche a mezzo degli addetti al servizio di raccolta, per la verifica giornaliera dell'ottemperanza del presente provvedimento, al Comando Stazione dei Carabinieri;

AVVERTE

Che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 è contestuale alla pubblicazione della stessa e che la responsabilità del procedimento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e che l'ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio è l'Ufficio Tecnico del Comune di Valsinni;

Che contro la presente ordinanza ed i provvedimenti che saranno adottati è possibile fare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
Gaetano CELANO

COMUNE DI VALSINNI
SI AVVISANO I CITTADINI CHE

CON ORDINANZA n. 16 DEL 10 GIUGNO 2015 sono state disposte misure antidegrado a tutela del decoro e dell'igiene del territorio, in particolare :

SONO STATI STABILITI:

- i giorni, le modalità per il conferimento e raccolta degli stessi e precisamente:

LUNEDI'-MERCOLEDI'-SABATO: RIFIUTI INDIFFERENZIATI

GIOVEDI'

: PLASTICA- VETRO- CARTA (utenze domestiche)

MARTEDI'

: CARTA e simili (utenze commerciali)

- l'orario di esposizione delle varie tipologie di rifiuti differenziati entro le ore 7,00 antimeridiane nei mesi estivi (21 giugno – 21 settembre);

L'ASSOLUTO DIVIETO

- di deposito di rifiuti all'esterno del centro di raccolta (zona Paip) o mediante deposito in prossimità del centro stesso di sacchetti di rifiuti indifferenziati o di rifiuti ingombranti e pericolosi;
- di abbandono al di fuori dei cassonetti anche nelle immediate vicinanze e/o sulla pubblica Via, di tutti i rifiuti e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (per gli ingombranti deve essere contattato l'ufficio di Polizia Locale che indicherà il giorno e l'ora del ritiro presso l'utente);
- di esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata e riportati nell'Eco-Calendario.
- di utilizzo improprio dei contenitori, manomissione, rottura, insudiciamento, anche con affissione di manifesti e scritte;
- di deposito sulla pubblica via o nelle adiacenze delle abitazioni e/o esercizi commerciali di piattini e/o contenitori per alimenti per gatti e/o altri animali domestici;
- di deposito di rifiuti organici umidi al di fuori dell'apposito contenitore o privi dei sacchetti in materiale biodegradabile;
- di deposito di sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o negli stalli di sosta per autoveicoli.

E' STATO altresì DISPOSTO

- Che gli operatori addetti al servizio di raccolta nel caso in cui accertino qualsiasi difformità nel conferimento dei rifiuti da parte degli utenti non dovranno procedere al ritiro del rifiuto, segnalando immediatamente il caso al Vigile in turno di servizio, con conseguente applicazione della prescritta sanzione.

SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni contenute nella ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia facendo presente che in base al disposto dell'art.3, comma 6, della legge n.94/2009: “ Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500”.

Si confida nella sensibilità e collaborazione di tutti i cittadini

IL SINDACO